



prassi
INAIL:
MINIMALE E MASSIMALE DI RENDITA DA LUGLIO 2016
(CIRCOLARE INAIL N.36 DEL 11/10/2016)

Il Decreto Ministeriale del 29 luglio 2016 ha confermato con decorrenza 01 Luglio 2016 gli importi del minimale e del massimale di rendita vigenti dal 1 luglio 2015 nella misura di **€ 16.195,20 (minimale)** e di **€ 30.076,80 (massimale)**.

L'INAIL, con la circolare n. 36 dell' 11 ottobre 2016, ha pertanto confermato i limiti di retribuzione imponibile ai fini del calcolo del premio assicurativo che variano secondo la rivalutazione delle rendite erogate dallo stesso istituto ed ha predisposto un allegato con le retribuzioni convenzionali da variare secondo la rivalutazione delle rendite inail per gli anni dal 2008 al 2016.

Segue il testo della circolare e dell' allegato 1.

Brescia, 18 ottobre 2016

per informazioni Ufficio Relazioni Sindacali e Industriali Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email sindacale@apindustria.bs.it

Aderente a:

Direzione generale
Direzione centrale rapporto assicurativo

Circolare n. 36

Roma, 11 ottobre 2016

Ai Direttore generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali

e p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione della performance
Comitati consultivi provinciali

Oggetto

Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° luglio 2016 – Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi.

Quadro Normativo

- ⚡ **Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124:** "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali". Articolo 116, comma 3, e successive modificazioni: **minimale e massimale di rendita.**
- ⚡ **Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38:** "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144". Articolo 11, comma 1: **rivalutazione delle rendite.**
- ⚡ **Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015** - di approvazione della determina del Presidente dell'Inail dell'11 maggio 2015, n. 166 - concernente la rivalutazione dal 1° luglio 2015 delle prestazioni economiche per infortuni sul lavoro e malattia professionale per il settore industria e navigazione. Articolo 1, comma 1: **minimale e massimale di rendita dal 1° luglio 2015.**
- ⚡ **Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 29 luglio 2016** - di approvazione della determina del Presidente dell'Inail del 15 giugno 2016, n. 229 - concernente la rivalutazione dal 1° luglio 2016 delle prestazioni economiche per infortuni sul lavoro e malattia professionale per i settori Industria, Agricoltura, Navigazione, Medici radiologi e Tecnici sanitari di radiologia medica autonomi.

- ∥ **Circolare Inail 3 settembre 2015, n. 72:** "Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° luglio 2015 – Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi".
- ∥ **Circolare Inail 7 marzo 2016, n. 7:** "Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2016."

PREMESSA

Il decreto ministeriale 29 luglio 2016¹ ha confermato, con decorrenza **1° luglio 2016**, gli importi del minimale e del massimale di rendita vigenti dal 1° luglio 2015 pari a **€ 16.195,20** e a **€ 30.076,80**, così come pubblicati nel decreto ministeriale 30 giugno 2015².

Si confermano, pertanto, i limiti di retribuzione imponibile ai fini del calcolo del premio assicurativo che variano secondo la rivalutazione delle rendite erogate dall'Inail, riportati nelle circolari del 3 settembre 2015 n. 72 e del 7 marzo 2016, n. 7

Il riepilogo per gli anni 2008 – 2016 di dette retribuzioni convenzionali è illustrato nell'**allegato 1**.

TIPOLOGIE DI LAVORATORI INTERESSATI

1. Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita³:

- detenuti e internati;
- allievi dei corsi di istruzione professionale;
- lavoratori in lavori socialmente utili e di pubblica utilità;
- lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento;
- lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale.

dal 1° luglio 2016		
Retribuzione convenzionale	giornaliera	€ 53,98*
	mensile	€ 1.349,60

*per arrotondamento del valore di € 53,984

¹ Decreto pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione Pubblicità legale dal 12 settembre 2016 – Numero repertorio 386/2016.

² Vedi circolare Inail del 3 settembre 2015, n. 72.

³ Cfr circolare Inail del 7 marzo 2016, n. 7 paragrafo 5.1 punto A.

2. Familiari partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis c.c.⁴

dal 1° luglio 2016		
Retribuzione convenzionale	giornaliera	€ 54,21*
	mensile	€ 1.355,32

* per arrotondamento del valore di € 54,2128

3. Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla legge n. 84/1994⁵

dal 1° luglio 2016	
Retribuzione convenzionale giornaliera x 12 gg. mensili	€ 1.207,56 (€ 100,63 x 12)

4. Lavoratori dell'area dirigenziale senza contratto part-time⁶

dal 1° luglio 2016		
Retribuzione convenzionale	giornaliera	€ 100,26*
	mensile	€ 2.506,40

*per arrotondamento del valore di € 100,256

5. Lavoratori dell'area dirigenziale con contratto part-time⁷

dal 1° luglio 2016	
Retribuzione convenzionale oraria	€ 12,53*

* per arrotondamento del valore di € 12,5325 (€ 100,26 : 8)

⁴ Cfr circolare Inail del 7 marzo 2016, n. 7, paragrafo 5.1 punto B.

⁵ Cfr circolare Inail del 7 marzo 2016, n. 7, paragrafo 5.1 punto B.

⁶ Cfr circolare Inail del 7 marzo 2016, n. 7, paragrafo 6.4.

⁷ Cfr circolare Inail del 7 marzo 2016, n. 7, paragrafo 6.4.

6. Retribuzione di ragguglio⁸

dal 1° luglio 2016		
Retribuzione convenzionale	giornaliera	€ 53,98*
	mensile	€ 1.349,60

*per arrotondamento del valore di € 53,984

7. Compensi effettivi per i lavoratori parasubordinati⁹

dal 1° luglio 2016	
Minimo e massimo mensile	€ 1.349,60 - € 2.506,40

7.1 Prestazioni occasionali¹⁰

dal 1° luglio 2016	
Minimo e massimo mensile	€ 1.349,60 - € 2.506,40
Minimo e massimo giornaliero	€ 53,98 - € 100,26

8. Retribuzione effettiva annua per gli sportivi professionisti dipendenti¹¹

dal 1° luglio 2016	
Minimo e massimo annuale	€ 16.195,20 - € 30.076,80

⁸ Cfr circolare Inail del 7 marzo 2016, n. 7, paragrafo 7.

⁹ Cfr circolare Inail del 7 marzo 2016, n. 7, paragrafo 8.

¹⁰ Cfr circolare Inail del 7 marzo 2016, n. 7, paragrafo 8.1.

¹¹ Cfr circolare Inail del 7 marzo 2016, n. 7, paragrafo 9.

9. Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro¹²

Dal **1° luglio 2016**, la misura del premio annuale a persona è confermata in **€ 2,59**.

Si riassumono gli importi da applicare per la regolazione del premio **2015/2016** e per l'anticipo del premio **2016/2017**:

Alunni e studenti di scuole o istituti non statali	premio annuale a persona	Anno scolastico 2015/2016 regolazione	Anno scolastico 2016/2017 anticipo
		€ 2,59	€ 2,59

10. Allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari (Allievi IeFP)¹³

Anno 2016	Euro
Retribuzione minima giornaliera	53,98

Premio speciale unitario	Euro
Annuale	58,00

PROFILO RISARCITORIO

dal 1° luglio 2016		
Minimale di rendita	annuale	€ 16.195,20
	giornaliero	€ 53,98
Massimale di rendita	annuale	€ 30.076,80
	giornaliero	€ 100,26

Il Direttore generale
f.to Giuseppe Lucibello

Allegato: 1

¹² Cfr circolare Inail del 7 marzo 2016, n. 7, seconda sezione: premi speciali unitari, paragrafo 1.6.

¹³ Cfr circolare Inail del 7 marzo 2016, n. 7, seconda sezione: premi speciali unitari, paragrafo 1.10.

**RIEPILOGO PER GLI ANNI 2008 - 2016
DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI DA VARIARE SECONDO LA RIVALUTAZIONE DELLE RENDITE INAIL¹**

Tipologie di lavoratori	2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		
	dal 1.1	fino al 30.6	dal 1.7	fino al 30.6	dal 1.7	fino al 30.6	dal 1.7	fino al 30.6	dal 1.1	fino al 30.6	dal 1.7	fino al 30.6	dal 1.7	fino al 30.6	dal 1.7	fino al 30.6	dal 1.7	fino al 30.6	
Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita ²	detenuti ed internati																		
	allievi dei corsi di istruzione professionale																		
	lavoratori in lavori socialmente utili																		
	lavoratori in tirocini formativi e di orientamento	46,33		47,83	48,19	48,94	51,72	53,28	53,88										53,98
	lavoratori in lavori di pubblica utilità																		
	lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale																		
Familiari partecipanti all'impresa familiare di cui all'art. 230-bis c.c. ³	46,54		48,04	48,40	49,15	51,94	53,51	54,11											54,21
Lavoratori di società ex compagnie / gruppi portuali di cui alla legge n. 84/1994 ⁴	86,38 x 12		89,17 x 12	89,84 x 12	91,23 x 12	96,41 x 12	99,32 x 12	100,44 x 12											100,63 x 12
Lavoratori dell'area dirigenziale	con contratto part-time ⁵	10,76	11,10	11,19	11,36	12,01	12,37	12,51											12,53
	senza contratto part-time ⁶	86,05	88,83	89,49	90,88	96,04	98,94	100,06											100,26

¹ Importi in euro.

² E' indicato l'importo giornaliero (minimale annuale di rendita : 300).

³ La retribuzione convenzionale giornaliera vale per l'impresa familiare non artigiana.

⁴ Fino al 31.12.1995 erano in vigore due distinte retribuzioni convenzionali giornaliera, stabilite con DM 13.11.1987 (v. circolare n. 14/1994).

⁵ E' indicato l'importo della retribuzione convenzionale oraria.

⁶ E' indicato l'importo giornaliero del massimale di rendita (: 300).